



Diritto civile

Corso P-Z

Lezione 22

Nullità del contratto

Prof. Giovanni Pascuzzi

www.giovannipascuzzi.eu



Caso 1.

- Luisa è una dipendente di Mediaworld con la mansione di addetta alle casse.
- Il 15 marzo 2020 Mediaworld spedisce a Luisa la lettera di licenziamento
- Il 17 marzo 2020 entra in vigore la normativa emergenziale introduttiva del blocco dei licenziamenti, individuali e collettivi, causa Covid
- Il 26 marzo la lettera di licenziamento viene recapitata a Luisa.
- Quid juris?

Caso 2

- La banca Alfa subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili.
- La banca Alfa blocca l'operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la "policy" aziendale e ragioni di cautela.
- Quid juris?

Invalidità

Si ha quando il contratto non è idoneo a perseguire gli scopi meritevoli di riconoscimento e tutela dell'ordinamento giuridico

- 1) Nullità
- 2) Annullabilità

Inesistenza

Sia quando le anomalie del negozio assumono una dimensione sotto il profilo strutturale funzionale da far ritenere la fattispecie inesistente per l'ordinamento giuridico

Inefficacia

In senso lato è sinonimo di invalidità e designa il possibile esito negativo del procedimento di formazione del contratto

In senso stretto designa l'atto di autonomia negoziale che pur valido in quanto conforme lo schema legale è inidoneo alla produzione degli effetti tipici per circostanze estrinseche



Nullità

Assoluta

Può essere fatta valere da chiunque abbia interesse

Imprescrittibile

Non pregiudica però gli effetti dell'usucapione e non influisce sulla prescrizione delle azioni di ripetizione

Non
convalidabile

La ratio legis è correlata all'interessi generali che la sanzione della nullità è volta a tutelare

Convertibile

Il negozio nullo può produrre gli effetti di un diverso contratto del quale abbia i requisiti di sostanza e di forma se, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, deve ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità



La nullità

- La nullità è la forma più radicale di invalidità del contratto dovuta a mancanza o impossibilità originaria di un elemento costitutivo o per la dannosità sociale comporta la radicale inidoneità dell'atto a produrre ab origine effetti giuridici.
- Difficile tracciare una definizione unitaria
- Pluralità di cause e discipline della nullità

1418 Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Nullità testuali: art. 1418 c.3

- Quando un contratto o una singola regola contrattuale sono testualmente dichiarati nulli da una norma

1418 Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Casi di nullità previsti dalla legge

- mandato a donare (art. 778 ss.);
- donazione in riguardo di matrimonio (art. 785);
- motivo illecito nella donazione (art. 788);
- onere illecito o impossibile (art. 794) e divieto di sostituzione (art. 795);
- causa illecita del contratto (art. 1343) e motivo illecito (art. 1345);
- mancata determinazione dell'oggetto del contratto (art. 1349);
- atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità (art. 1350);
- condizioni illecite o impossibili (art. 1354);
- condizione meramente potestativa (art. 1355);
- divieti speciali di comprare (art. 1471);
- vendita di cose future (art. 1472);
- accollo di casi fortuiti da parte dell'affittuario (art. 1637²);
- inesistenza del rischio nel contratto di assicurazione (art. 1895);
- mancanza di interesse dell'assicurato (art. 1904);
- transazione su un titolo nullo (art. 1972);
- patti elusivi degli obblighi relativi alla previdenza (art. 2115³);
- patto leonino (art. 2265); nullità della società (art. 2332);
- deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto (art. 2379);
- divieto del patto commissorio (art. 2744)

Nullità testuali: art. 1418 c.3. Esempi

- L. 287/1990, art. 2 c. 3: le intese vietate sono nulle
- Art. 1229 c. 1: nullità delle clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave

1418 Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

1229. *Clausole di esonero da responsabilità.*

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.



Nullità virtuali

- La cosiddetta **nullità virtuale** si riferisce a nullità non espressamente dichiarate tali da una specifica disposizione ma desumibili dall'interprete in virtù del contrasto tra l'atto di autonomia privata e una norma imperativa.
- Al fine di individuare il carattere imperativo di una norma e dunque stabilire se il contratto si ponga in contrasto con essa occorre indagare il fondamento della norma e accertare se la stessa sia funzionale all'affermazione di valori di interesse pubblico e di principi fondamentali dell'ordinamento.

Nullità virtuali

A) violazione degli obblighi di informativa gravanti sugli intermediari finanziari

- *In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. 26724/2007)*

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

Un contratto posto in essere in violazione di un precetto penale deve ritenersi automaticamente nullo ai sensi dell'articolo 1418, comma 1 del codice civile?

La giurisprudenza ha più volte confermato il principio della non coincidenza dell'illiceità penale con quella civile statuendo che necessario di volta in volta stabilire la rilevanza della trasgressione di divieti penali sui rapporti tra privati

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

CONSEGUENZE DELLA ILLICEITÀ PENALE DELLA CONDOTTA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

1) La legge penale vieta, ad esempio, la vendita, l'acquisto o il commercio di determinati beni oltre a punire il reo con ricadute espresse in ambito civilistico

Codice penale

705. Commercio non autorizzato di cose preziose.

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo.

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

CONSEGUENZE DELLA ILLICEITÀ PENALE DELLA CONDOTTA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

2) La legge penale punisce direttamente il contratto per il comportamento di entrambi i contraenti.

Codice penale

353. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

CONSEGUENZE DELLA ILLICEITÀ PENALE DELLA CONDOTTA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

3) La legge penale punisce il comportamento di una delle parti senza disapprovarne direttamente il contratto penalmente rilevante è la condotta tenuta da una delle parti ai danni dell'altra (cosiddetti **reati in contratto**). *(segue)*

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto. Reati in contratto

Reati in contratto

Figure realizzate con la cooperazione artificiosa della vittima che indotta con mezzi illeciti ad una disposizione patrimoniale sono i casi in cui la cooperazione artificiosa della vittima è indotta ad esempio con violenza approfittando dello stato di bisogno o dello stato di inferiorità psichica.

In tali casi quale forma di invalidità colpisce il contratto?

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto. Reati in contratto

Reati in contratto

Truffa
(640 c.p.)

Conclusioni di un contratto vantaggioso per il reo e dannoso per l'altro contraente o per i terzi
Dolo: comportamento ingannatore, artificioso e raggirante.
La giurisprudenza prevalente propende per l'annullabilità del contratto derivato da truffa per vizio del consenso negoziale: il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro non è nullo ma annullabile sensi dell'articolo 1439 del codice civile

Circonvenzione
di incapace
(art. 643 c.p.)

Conclusioni di un contratto vantaggioso per il reo e dannoso per l'altro contraente o per i terzi
Incapacità, naturale o legale, del soggetto passivo, vittima dell'altrui condotta delittuosa di approfittamento.
Per la giurisprudenza
a) l'incapacità di cui l'articolo 643 c.p. è assimilabile a quella dell'articolo 428 c.c.: annullabilità
b) l'incapacità di cui all'articolo 643 c.p. rileva al fine della imperatività della norma penale: nullità

Usura
(art. 644 c.p.)

Lungo dibattito sui rapporti tra articolo 644 c.p., articolo 1448 c.c. (rescissione per lesione) e articolo 1418, comma 1 c.c. L. 108/96 (modificato art. 644 c.p.): conclusa la discussione sull'approfittamento dello stato di bisogno come elemento necessario per aversi usurarietà dell'interesse.
Gli interessi tutelati portano alla soluzione della nullità per illiceità del contratto usurario rilevando l'ordine pubblico, la libertà contrattuale della parte debole, il corretto svolgimento delle relazioni economiche nel mercato e la tutela dei soggetti deboli.



Nullità strumentali o strutturali

- Riguardano difetti relativi agli elementi che compongono la struttura del contratto
- Mancanza di uno dei requisiti ex art. 1325 (accordo, causa, oggetto e forma quando richiesta a pena di nullità)
- Mancanza nell'oggetto dei requisiti ex art. 1346: possibile, determinato o determinabile

1418 Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto **la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325**, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e **la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346**.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

La ratio delle nullità strutturali

- Si vuole evitare contratti insensati ovvero contratti che riflettano operazioni giuridicamente assurde, incomprensibili, irrealizzabili
- Si vuole evitare contratti incompleti: è il caso della nullità per mancanza di forma

Nullità politiche

- Art. 1418 c. 3: nullità testuali che colpiscono contratti che disattendono vincoli prescritti da specifiche politiche legislative
- Contratto illecito ex art. 1418 c.2: causa illecita, motivo comune illecito, oggetto illecito
- Contratto con condizione illecita (art. 1354 c. 1)
- Contratto contrario a norme imperative ex art. 1418 c. 1

1418 Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Regime del contratto invalido

- Codice 1865: influenza francese e dominio della sola categoria della nullità (distinguibile in assoluta e relativa)
- Codice 1942: nullità e annullabilità, differenziazione più netta, ma mancanza di coerenza e rigore totali

I punti di differenziazione (tra nullità e annullabilità)

- La legittimazione
- La prescrizione
- La possibilità di recupero
- Retroattività o irretroattività

Art. 1421: legittimazione

1421 Legittimazione all'azione di nullità.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Legittimazione

- A differenza dell'annullabilità governata da una legittimazione ristretta, la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (art. 1421)

1441. Legittimazione.

1. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

- Interesse generale
- Anche il terzo estraneo al contratto e non solo il terzo avente causa da una delle parti
- Interesse apprezzato ex art. 100 c.p.c.

Nullità relative (o di protezione)

- Si distaccano dalla regola generale
- Possono essere avanzate solo da una parte (obiettivo politico: protezione)
- Area grigia con l'annullabilità: ma nella nullità relativa l'interesse di protezione è generale (ad es. clienti nei confronti delle banche)
- Rilevanza operativa: ad es. nella nullità relativa non è possibile la convalida

Rilevabilità d'ufficio

- A differenza dell'annullabilità, che può farsi valere solo su istanza di parte, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421)
- Limiti all'agire del giudice: principio dispositivo (il giudice non può sostituirsi alle parti nella ricerca delle prove); domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; cosa giudicata

1421 Legittimazione all'azione di nullità.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Imprescrittibilità

1422. Imprescrittibilità dell'azione di nullità.

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Prescrizione

1422. *Imprescrittibilità dell'azione di nullità.*

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

- L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422)
- Limitazioni: usucapione e prescrizione delle azioni restitutorie
- Azioni restitutorie: ad es. chi 17 anni fa ha prestato in base a contratto nullo, può ancora proporre azione di nullità ma non può recuperare la prestazione (l'azione di restituzione si prescrive in 10 anni)



Recupero del contratto

1367. Conservazione del contratto.

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno

- Principio di conservazione del contratto che si esprime anche nella regola interpretativa ex art. 1367
- Il contra/o annullabile è suscettibile di convalida, mentre il contratto nullo non è convalidabile (art. 1423); principio che rende impraticabile la rinuncia all'azione di nullità
- Il contratto nullo è suscettibile di conversione

1423 Inammissibilità della convalida

Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente

Conversione

1424 Conversione del contratto nullo.

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

- La conversione è un mezzo di recupero del contratto nullo che salva gli effetti contrattuali trasformandoli in effetti diversi
- 1424. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
 - Il patto di non alienare è nullo perché eccede convenienti limiti di tempo (art. 1379), ma può convertirsi in un patto con limiti convenienti

1379. Divieto di alienazione.

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.



Modo di operare della nullità

- **Automatismo:** la nullità opera automaticamente e la sentenza che la pronuncia è dichiarativa, perché si limita a riconoscere ed enunciare una situazione giuridica preesistente
- **Retroattività:** proprio per l'automatismo gli effetti sono cancellati ex tunc

Retroattività

- Fra le parti: azzera ex tunc i trasferimenti, rende oggettivamente indebite, ex art. 2033, e quindi ripetibili le prestazioni

2033. Indebito oggettivo.

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

- Verso i terzi: distrugge gli acquisti che costoro abbiano compiuto contrattando con chi aveva a sua volta acquistato in base a contratto nullo (anche se i terzi sono in buona fede, anche se abbiano trascritto l'acquisto prima della trascrizione della domanda di accertamento della nullità)

Eccezioni alla retroattività

- **Fra le parti:** meccanismi che bloccano la ripetibilità delle prestazioni eseguite (ad es. usucapione e prescrizione dell'azione di ripetizione);
- Nel contratto nullo per contrarietà al buon costume, a norma dell'art. 2035, la parte che lo esegue condividendo l'immoralità non può ripetere quanto prestato

2035. Prestazione contraria al buon costume.

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

Eccezioni alla retroattività

- **Verso i terzi:** possono salvare il loro acquisto grazie all'usucapione, alla regola possesso vale titolo, o in caso di acquisto immobiliare grazie al meccanismo della trascrizione sanante
 - (alle condizioni dell'art. 2652, n.6: se la domanda diretta a far dichiarare la nullità è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda)

2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 ss.) o a far pronunciare l'annullamento (1425 ss.) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

Eccezioni alla retroattività

- **Verso i terzi:**
- Esempio: A vende a B un immobile. L'atto di compravendita viene stipulato il 1° febbraio del 1998. L'acquisto di B è nullo (es. illiceità della causa). B trascrive il 18 febbraio 1998. Poi vende a C il 1° marzo del 1999. C non sa della nullità della prima compravendita e trascrive subito. Il 5 maggio 2006 A agisce contro B e C per la nullità del primo contratto e per la restituzione. Trascrive subito la domanda di nullità. Ma non recupera l'immobile (sono passati più di 5 anni dalla trascrizione della vendita da B a C).

Nullità parziale

- Il problema nasce quando la nullità non colpisce il contratto nel suo insieme, ma singole parti o clausole
- Il problema: viene meno l'intero contratto o si salva la parte valida?

1419 Nullità parziale.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.



Sostituzione con norme imperative

1419 Nullità parziale.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

- Cfr. art. 1339 (integrazione legale); 1419 c.2: esclusione della nullità totale in una serie aperta di fattispecie

Soluzione caso 1

- *Trib. civ., Milano, 28 gennaio 2021, n. , X. c. Y. , in in Foro it. 2021, I, 1088*
- Posta la natura di atto recettizio del licenziamento, è nullo il recesso giunto nella sfera di conoscenza del lavoratore successivamente all'entrata in vigore della disciplina di blocco dei licenziamenti, anche se la relativa comunicazione sia stata spedita prima.

Soluzione caso 2

- Cass. civ., I, 21 ottobre 2019, 26778
- È nulla, per **violazione di norme imperative**, la clausola contrattuale con cui la banca subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili in quanto tale previsione contrasta con i principi informatori della legge sulla "privacy" ed in particolare con il principio di minimizzazione nell'uso dei dati, ex art. 3 del d.l.vo n. 196 del 2003 che contiene precetti non derogabili dall'autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali riconosciuti dall'ordinamento. (Nella specie, la banca aveva bloccato l'operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la "policy" aziendale e ragioni di cautela).